

Carpi, 14/06/2011

Comunicazione 17/2011

Oggetto: IL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO OGNI QUANTO TEMPO VA FATTO?

Nel mese di Febbraio 2011 una Circolare del Ministero dell'Interno ha dato delle indicazioni sulle modalità di aggiornamento dei corsi di aggiornamento per lavoratori addetti all'antincendio.

Va specificato che, esclusa la Circolare, che riteniamo predisposta più per scopi interni al Dipartimento, non vi è al momento un definito obbligo di aggiornamento PERIODICO di tali figure, pur se tale aggiornamento è in effetti previsto come obbligatorio.

Infatti nel D. Lgs. 81/2008 si può leggere all'art. 37, comma 9, che vi è un aggiornamento periodico, ma che per tale aggiornamento serve un decreto specifico. In mancanza di questo si fa riferimento al DM 10/03/98 che ha tanti meriti, ma non ha definito la periodicità dell'aggiornamento.

Sempre nel Testo Unico Sicurezza, all'art. 47, al comma 4, viene nuovamente richiamato quanto previsto dal DM 10/03/98, chiarissimo nel dire come formare i lavoratori, ma senza indicazioni sulla periodicità dell'aggiornamento.

Riportiamo di seguito i due riferimenti citati del Testo Unico Sicurezza.

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

- 2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) **le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.**
4. **Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.**

La circolare del Ministero dell'Interno NON indica in ogni caso alcuna scadenza o periodicità, e si limita a dare indicazioni su quante ore impegnare per l'aggiornamento e che argomenti ed attività devono essere svolti in questo aggiornamento, pur lasciando anche in questo caso delle discrezionalità enormi.

Ad esempio non si dice chiaramente come va fatta la "esercitazione all'uso degli estintori portatili". Vi sono quindi società che erogano corsi di formazione con prove fatte mostrando in aula come funziona un estintore a CO2 (ossia ... nessuna esercitazione), oppure facendo una prova di spegnimento in esterno con bombola di gas, vasca con acqua e estintore a CO2 (ossia ... ci esercitiamo a spegnere il fornello di casa) oppure corsi con talmente tanti partecipanti che la prova viene fatta fare solo ad alcuni (ossia ... se c'è necessità speriamo che sia presente uno che abbia fatto l'esercitazione).

Pare che a breve verrà pubblicato il "famoso" Decreto Ministeriale con le indicazioni non solo per l'aggiornamento dei lavoratori all'antincendio, ma anche per la formazione dei preposti e dirigenti (formazione obbligatoria senza che nessuno abbia dato specifiche) ed anche (attenzione, attenzione, ...) per i DDL che si sono autodesignati RSPP. Per questi ultimi sappiamo che attualmente c'è un corso di formazione di almeno 16 ore, dopo di che più nulla. Addirittura chi si era autodesignato prima del 31 dicembre 1996 non ha nemmeno dovuto frequentare questi corsi "brevis".

Ricordiamo invece che c'è un obbligo di esercitazione per antincendio ed emergenze, ed è previsto sempre dal DM 10 marzo 98, con frequenza almeno annuale.

Decreto Ministeriale del 10/03/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- *percorrere le vie di uscita*
- *identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;*
- *identificare la posizione dei dispositivi di allarme;*
- *identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.*

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

I lavoratori devono partecipare l'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico.

Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

Quindi ...

1) l'obbligo di aggiornamento è presente nel Testo Unico ma non è disponibile il DM che ne stabilisce il modo e la durata, nonché la periodicità

2) la Circolare VVF ha uno scopo principalmente interno, in modo che i vari Comandi territoriali siano sintonizzati tra loro per chi chiede di fare comunque una iniziativa di aggiornamento

3) sta (...) per essere pubblicato il DM che stabilirà le regole di ingaggio per gli aggiornamenti

4) nel frattempo (dal 1998 ...) è obbligatoria l'esercitazione antincendio / evacuazione. Occorre fare in maniera che non sia un evento del tipo "io schiaccio il pulsante, voi tutti fuori e dopo due minuti di nuovo al lavoro" ma deve diventare un'occasione di ripasso dei piani di emergenza, di loro discussione e verifica. Alla fine della esercitazione troveremo di sicuro qualcosa da cambiare o da migliorare nel nostro piano.

E ovviamente, nelle situazioni più critiche, anche senza il "DM aggiornamento", non facciamo passare 10 / 15 anni prima che i nostri addetti alla gestione dell'emergenza non riprendano in mano un estintore per una prova pratica.

Abbiamo in effetti già svolto per numerose aziende attente a questi aspetti dei corsi prettamente pratici di aggiornamento. In 4 ore (e non in 5 come previsto dalla Circolare) di attività pratiche se ne possono in effetti ripassare parecchie.

Chi volesse organizzare corsi di aggiornamento ... ci trova comunque pronti.

Ricordiamo anche che ogni anno organizziamo diverse edizioni del corso antincendio.

Alleghiamo alla nostra comunicazione anche la circolare del Ministero dell'Interno.

Cordiali saluti.

Bruno Pullin
b.pullin@norsaq.it

norsaq s.r.l.
sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)
uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)
tel - fax: 059 / 69.33.06
e-mail: staff@norsaq.it